



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**Atto Dirigenziale**  
**N. 57 del 13/01/2020**

Classifica: 007.07.02

Anno 2020

(7125731)

<i>Oggetto</i>	<b>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DA PARTE DELL'AGENZIA DI VIAGGI AMANDATOUR, PER UN PERIODO DI UN MESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 100 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2016, N. 86, RECANTE "TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE"</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>DR.SSA LAURA MONTICINI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE</b>

ugoant00

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**CONSIDERATI** l'art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014; le disposizioni transitorie della Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014 che, all'art. 1, prevedono che “*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli dalla Provincia di Firenze*”;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 57 del 13/01/2020

**VISTA** la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo Unico del sistema turistico regionale” e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 94, comma 4, secondo cui:

- *“qualora l'attività lavorativa della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Suap competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo entro il medesimo termine alla designazione di altra persona in possesso della qualifica”;*

**VISTA** la Denuncia d'Inizio Attività del 17/01/2007, con la quale il signor Maurizio Falcinelli, C.F. FLCMRZ51C29L188Y, nella Sua qualità di legale rappresentante della Società Amandatour S.r.l., C.F. 043007300964, con sede legale in Milano, Via Benedetto Marcello 5, comunica l'apertura di un'agenzia di viaggio con vendita diretta denominata AMANDATOUR, ubicata in Firenze, Piazza Goldoni, 2;

**VISTA** la comunicazione di variazione del 18/06/2009, con la quale il signor Maurizio Falcinelli, nella sua qualità di cui sopra, comunica il trasferimento della sede dell'agenzia AMANDATOUR in Firenze, Via della Villa Demidoff, 46;

**VISTA** la comunicazione di variazione del 12/01/2012, con la quale il signor Maurizio Falcinelli, nella sua qualità di cui sopra, comunica la variazione della denominazione sociale della società Amandatour S.r.l. in Amandatour S.p.A.;

**PRESO ATTO** che il signor Sandro Saccoccio ha rassegnato le sue dimissioni come direttore tecnico a far data dal 01/10/2019;

**DATO ATTO CHE**, conseguentemente, questo Ufficio ha provveduto con nota del 09/12/2019 ns. prot. n. 58903, inviata per pec con avviso di consegna del 09/12/2019, ai sensi dell'art. 100 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, a diffidare, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suindicata nota inviata per pec, a designare altra persona in possesso dei requisiti professionali, avvertendo che, in caso di mancato riscontro alla diffida, l'Amministrazione avrebbe provveduto ad adottare apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi;

**PRESO ATTO** che il termine perentorio di dieci giorni, stabilito nella diffida, è scaduto senza che l'agenzia in oggetto, AMANDATOUR, abbia provveduto a dare alcun riscontro alla predetta diffida;

**RITENUTO** quindi, in attuazione della predetta diffida, che si debba procedere ai sensi dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, secondo cui la Città Metropolitana provvede a sospendere lo

svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio, per un massimo di sei mesi, qualora non si sia ottemperato entro il termine stabilito dalla diffida stessa;

**RICORDATO** altresì che, qualora il termine del periodo di sospensione disposto con il presente provvedimento sia decorso inutilmente e l'agenzia non abbia provveduto al ripristino del requisito professionale, verrà disposta la cessazione di organizzazione di viaggio da parte dell'agenzia AMANDATOUR, come previsto dall'art. 100, comma 2 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

**RITENUTO** che, nella fattispecie di cui trattasi, ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

**VISTO** l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19 luglio 2018 con il quale è stata aggiornata e approvata la macrostruttura dell'Ente;

**VISTI** i decreti del Sindaco Metropolitan n. 23 del 29 dicembre 2017, n. 2 del 31 gennaio 2018 e n. 11 del 19 luglio 2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

**VISTO** l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali*", relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**RAVVISATA**, in base ai citati atti normativi e provvedimentali, la propria competenza

#### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, **LA SOSPENSIONE dello svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi** dell'agenzia di viaggio denominata **AMANDATOUR**, con sede in Firenze, Via della Villa Demidoff, 46 e pertanto la sospensione degli effetti della Denuncia di Inizio Attività presentata alla Provincia di Firenze il 17/01/2007, per un periodo di **UN MESE**, con decorrenza **dal 5° giorno successivo alla data di notifica del presente atto;**

#### **DIFFIDA**

**AD OTTEMPERARE AL DISPOSTO dell'art. 94 comma 4 della L.R. T. 20 dicembre 2016, n. 86**, avvertendo che in caso di mancata sostituzione della persona preposta alla direzione tecnica entro il termine massimo di **UN MESE**, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, la Città Metropolitana provvederà ad adottare apposito provvedimento di chiusura della attività dell'agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 100, comma 2 lett.a ), della medesima legge regionale;

## DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza:

- sia notificata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [amandatour@pec.it](mailto:amandatour@pec.it)
- venga portata a conoscenza del SUAP del Comune di Firenze;
- sia notificata al Comando della Polizia della Città Metropolitana per quanto di competenza;
- sia inoltrata alla Segreteria Generale dell'Ente per la relativa pubblicazione e raccolta;

## COMUNICA infine

- ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Laura Monticini e che per ogni chiarimento, comunicazione, nonché per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi all'Ufficio Agenzie di Viaggio, Via Mercadante, 42 – Firenze tel. 055/2760558-564-555;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in sede giurisdizionale, innanzi al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, in sede amministrativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. I termini decorrono dalla data di notificazione della presente ordinanza o dall'avvenuta, piena conoscenza.

Firenze      13/01/2020

## MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”